



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Rho

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n. 553

ATTO PUBBLICO INFORMATICO

**LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO
DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO
DI VIA TERRAZZANO.**

CUP: C41B22000780006 - CIG: A00376140D

* * *

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di novembre (28/11/2023) avanti a me Dr. Matteo Bottari Segretario Generale titolare della sede di segreteria, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), sono comparsi i signori:

MENOTTI Annapaola, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione affidante, codice fiscale 00893240150, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Area 3 - Lavori Pubblici - in forza del decreto del Sindaco n. 87/2022, domiciliata per tale incarico presso la Sede della Stazione Appaltante di appartenenza, di seguito per brevità denominata, nel

presente atto, con il solo termine "Stazione Appaltante".

ZAIMI Arben, nella esclusiva qualità di Amministratore Unico dell'impresa ZAIMIMPRESA SRL, con sede in Milano - Via A. Saffi n. 9 - C.F./P.Iva 09770280965 - nominato con atto in data 23/01/2017, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'impresa stessa, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi, giusta certificazione rilasciata per via telematica dal sistema informativo delle Camere di Commercio con il documento n. T-535628970 del 09/11/2023 come in atti, nel seguito denominato "Appaltatore".

Detti comparenti della cui identità, capacità giuridica e carica rivestita, io Segretario Generale sono certo, premettono che:

- con Determinazione n. 717 del 29/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di *Realizzazione nuovo refettorio a servizio della scuola Federici di Via Mazzo e Medaglie d'Oro di Via Terrazzano* - che forma parte integrante della suddetta determinazione - redatto dall'Ing. Francesco Vita e per la relazione geologica dal Prof. Geologo Antonio Calamita, i cui elaborati sono depositati presso l'archivio digitale per la sua conservazione;

- con Determinazione di Area 3 - Ufficio Segreteria di Staff - n. 945 del 30/08/2023, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola a favore dell'Impresa ZAIMIMPRESA SRL, con sede in Milano - Via A. Saffi n. 9 - con un punteggio per l'offerta tecnica pari a punti 50,00 ed un punteggio per l'offerta economica pari a punti 25,50 (corrispondente ad un ribasso del 1,01%) e quindi per complessivi punti 75,50;
- con la medesima determinazione n. 945 del 30/08/2023 è stato approvato il quadro economico dell'intervento oggetto del presente contratto e adottati i relativi impegni di spesa, l'intervento è finanziato con risorse PNRR e con risorse proprie dell'Ente;
- è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (DURC ON LINE) dell'Impresa ZAIMIPRESA SRL;
- l'Impresa ZAIMIMPRESA SRL ha comunicato la propria composizione societaria come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M 11.5.1991 n. 187;
- la verifica antimafia è assolta mediante consultazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei

settori esposti maggiormente a rischio, c.d. "White List", della Prefettura di Milano, a cui l'Impresa ZAIMIPRESA SRL risulta iscritta IN AGGIORNAMENTO;

- ogni comunicazione diretta all'Appaltatore sarà indirizzata all'indirizzo PEC zaimimpresasrl@lamiapec.it quale domicilio digitale dell'Appaltatore medesimo.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra comparse e costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per l'intervento di realizzazione del NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA FEDERICI DI VIA MAZZO E MEDAGLIE D'ORO DI VIA TERRAZZANO.

2. Le Tempistiche di realizzazione previste dall'accordo di concessione sottoscritto con l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione sono le seguenti e dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il seguente cronoprogramma:

- Avvio dei lavori: Entro il 30/11/2023 (Verbale di consegna dei lavori);
- Conclusione dei lavori: Entro il 31/12/2025 (Verbale di ultimazione dei Lavori);

- Collaudo dei lavori: Entro il 30/06/2026 (Certificato di collaudo).

3. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di cui al comma 1. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. n. 50/2016 che si intende perfettamente e senza condizioni conosciuto dai contraenti.

4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche Capitolato), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

6. In ogni caso, indipendentemente dai disegni, le

opere dovranno essere adeguate alle vigenti normative in materia di Lavori pubblici, dell'abbattimento delle barriere architettoniche e, anche se non specificatamente previste, forniture e lavorazioni dovranno essere coerenti con la normale regola d'arte.

7. Per le varianti in sede di esecuzione le modifiche contrattuali trova applicazione l'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

8. Il presente contratto rientra nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA; Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università; Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'appalto è stipulato interamente "a corpo" per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

2. L'importo contrattuale ammonta a euro **714.042,61** di cui:

- Euro 705.463,84 - per l'esecuzione delle

lavorazioni vere e proprie,

- Euro 8.578,77 - per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

3. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

4. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, altresì tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'Appaltatore dall'osservanza di leggi, Capitolato e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, salvo diversamente previsto da norma di legge per le disposizioni

emanate in corso di contratto.

6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio.

7. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi come normata dal presente contratto.

8. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

Art. 3 - Prezzi contrattuali

1. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi degli articoli 149 e 106 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016.

2. Il prezzo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica, in funzione del ribasso risultante, ai prezzi unitari in elenco.

Art. 4 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici dell'appalto

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso.

2. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto e a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, e, in particolare:

- Legge 20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto applicabile (a seguito di abrogazione di norme ex art. 231 DPR 554/99 e art. 256 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.);
- D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50/2016, d'ora in avanti definito Codice;
- DPR 5.10.2010 n. 207 per quanto applicabile nelle parti non abrogate;
- Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con DM 145/2000, nel prosieguo chiamato "DM n. 145/00";
- Le leggi e norme sulla prevenzione infortuni ed in

particolare il Decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81 successive modificazioni e integrazioni nel prosieguo chiamato "D. Lgs. n. 81/08";

- D.M. 49/2018.

Art. 5 - Norme e prescrizioni relative a caratteristiche e requisiti di materiali, componenti e subsistemi. Modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro.

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente e nel Capitolato, negli elaborati grafici, negli elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento e di tutti gli elaborati allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell'ordine di prevalenza di cui al successivo articolo 7, da tenere presente nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati.

Art. 6 - Qualità e accettazione dei materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi

nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano,

siano esse nazionali o estere

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, l'Appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto. Qualora l'Appaltatore non presenti la campionatura di tutti i materiali con schede tecniche appropriate entro i termini previsti, qualora altresì l'Appaltatore non presenti alla Direzione Lavori almeno tre campioni diversi e secondo le indicazioni della D.L., sarà ritenuto responsabile di grave negligenza.

5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 7 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato

il seguente ordine di prevalenza:

- a)** norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b)** contratto di appalto;
- c)** capitolato speciale di appalto;
- d)** elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo l'ordine di prevalenza del rapporto, ferma restando, comunque, la prevalenza del rispetto delle norme vigenti;
- e)** Descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti;
- f)** Qualora vi fossero discordanze di qualsiasi natura e genere negli elaborati del progetto (sia grafici, descritti, prestazionali e numerici, etc.) è da ritenersi comunque sempre valida l'indicazione e/o soluzione più favorevole alla Stazione Appaltante e comunque la stessa deve essere approvata ad insindacabile giudizio dal Direttore dei Lavori.
- g)** Negli appalti a corpo, in cui la somma complessiva offerta copre l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo pur allegato al contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 bis, risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell'offerta economica ai sensi dell'art 59 comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella ritenuta valida a giudizio insindacabile dalla Direzione Lavori.

2. In caso di norme del Capitolato tra loro apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinatorio.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, è fatta dal Responsabile del Procedimento tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge,

dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione con particolare riferimento alla normativa PNRR.

Art. 10 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio

1. Come previsto dall'art. 2 del D.M. 10.04.2000 n. 145 l'Appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, potrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali o presso lo studio di un professionista. Tale domicilio dovrà essere comunicato per iscritto alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto.

2. La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo dei lavori di cui al contratto, sono a carico dell'Appaltatore che nomina a tale scopo un Direttore Tecnico di cantiere con i poteri stabiliti dall'art. 15 del Capitolato.

3. L'Appaltatore deve comunicare il nominativo del proprio rappresentante (Direttore Tecnico di cantiere), del quale è presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti

l'esecuzione del contratto.

4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento all'Appaltatore o al Direttore Tecnico di cantiere presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 o all'indirizzo fax di cantiere.

5. Il Direttore Lavori, per cause motivate dalla necessità di un'adeguata qualità del lavoro e della sua organizzazione, può esigere la sostituzione del Direttore di Cantiere, che dovrà avvenire senza indugio.

Art. 11 - Conformità a standard previsti da DNSH, PAN GPP

1. I Lavori e le forniture oggetto dell'appalto e/o compresi nello stesso, dovranno rispettare i Criteri Minimi Ambientali (CAM) vigenti per le singole categorie merceologiche, emanati con specifici DM "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare". Nella fattispecie del presente appalto, dovrà essere assunto quale riferimento il D.M. 23 giugno 2022.

2. L'opera deve soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi

ambientali”: tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno agli obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo). La realizzazione dell’opera deve soddisfare quanto indicato nella Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 e dagli allegati alla stessa (Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) ed eventuali aggiornamenti e integrazioni. Nella fase attuativa sarà necessario dimostrare che le misure sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure a monte.

3. Sarà cura dell’Appaltatore eseguire tutte le lavorazioni per dare il lavoro finito a regola d’arte con mezzi e materiali nel rispetto del principio DNSH

dettato dalla normativa vigente comprensivo delle verifiche necessarie e tramite apposite relazioni, secondo quanto previsto anche nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" e relativi allegati.

4. La fase di esecuzione dei lavori dovrà soddisfare positivamente tutte le verifiche ex-ante ed ex-post dei principi DNSH come dettagliatamente descritto nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" e relativi allegati. Tali verifiche dovranno essere sempre giustificate tramite specifici elaborati, relazioni, documenti, schede tecniche dei materiali e quanto altro necessario.

5. In fase esecutiva dei lavori, l'Appaltatore dovrà rispettare quanto necessario per l'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH, nonché alla dimostrazione dell'assolvimento dello stesso, necessaria per assicurare l'esito favorevole delle verifiche da parte degli Enti Preposti cui è subordinata l'erogazione del contributo PNRR. Dovranno essere fornite tutte le schede dei materiali, prodotti e certificazioni, necessarie quale prova ex post di rispetto del principio DNSH

nonché del contributo all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico (tagging climate).

Art. 12 - Standard sociali minimi PAN GPP

1. I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti alle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità agli standard, l'appaltatore sarà tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni di esecuzione del presente appalto/contratto;

b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività

riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Stazione Appaltante stessa;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (ad esempio le rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle penali previste all'art. 16 del presente contratto.

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre quarantacinque giorni dalla stipula del presente contratto, previa convocazione dell'Appaltatore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove

dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

4. L'Appaltatore accetta senza riserva l'ordine cronologico di esecuzione dei lavori stabilito dalla Direzione Lavori alla consegna o in corso d'opera.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 365** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle normali manifestazioni atmosferiche. Per tali giorni non potranno essere concesse proroghe o sospensioni ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle normative vigenti.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto altresì conto delle precauzioni da adottare per la concomitanza del cantiere alle attività attigue e di eventuali conseguenti limitazioni per i lavori che possono arrecare disturbo o non risultano compatibili

con le stesse.

4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma lavori che potrà fissare scadenze intermedie tassative, il cui superamento costituisce inadempimento parziale del Contratto d'Appalto.

5. Le parti convengono che l'Appaltatore eseguirà i lavori secondo le modalità costruttive di cui al Progetto, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto dall'Amministrazione che costituisce parte integrante del contratto.

6. Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista nel Programma Esecutivo dei Lavori, non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori stessi.

7. Sulla base dell'importo dei lavori da eseguire e della durata degli stessi, al fine di garantire una uniforme ed organica distribuzione delle attività di cantiere lungo tutto l'arco della durata dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire una presenza media/giornaliera di maestranze presenti in cantiere a 6 unità.

8. L'Appaltatore, nel rispetto dei tempi previsti

nel cronoprogramma e secondo le disposizioni del Piano di Sicurezza, è obbligato ad indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, il numero e la qualifica delle maestranze da impiegare nelle lavorazioni previste nelle singole fasi di lavoro.

9. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche particolari od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori nel complesso procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti

dall'articolo 106 D. Lgs. n. 50/2016, la variante può riguardare una parte delle opere senza con questo che si configuri la sospensione.

2. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

3. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante su parere della direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. La sospensione, in ogni caso, non fa maturare alcun compenso aggiuntivo a favore dell'Impresa.

4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al

responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo e premi di accelerazione

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni nonché il programma esecutivo di cui al successivo articolo 17 da lui stesso predisposto.

2. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 3, 3bis e 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.

108/2021, sarà applicata la penale dello 1% (uno per mille) del corrispettivo globale dei lavori, per ciascun giorno di ritardo. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC.

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L.;

b. Nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il **20 per cento** dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore

alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 29 del Capitolato in materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

7. In applicazione dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato e del Capitolato speciale di appalto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione pari al 1 per mille per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 17 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma particolareggiato

1. Entro trenta giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, coerente con il programma generale e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il

piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

f) per garantire il normale funzionamento delle attività degli attigui uffici già funzionanti.

g) qualora sia richiesto dal coordinatore della sicurezza, in ottemperanza all'art. 92.1 D. Lgs. 81/2008. In ogni caso il cronoprogramma dei lavori deve essere coerente con il PSC del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma generale predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 18 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a

inconvenienti o a infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria o di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

h) Le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori

nel cantiere o l'inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro, e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 81/2008.

Art. 19 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Eventuali opere non previste nel contratto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali come determinati ai sensi dell'articolo 3 del presente contratto.

2. In difetto, ad insindacabile scelta da parte del Direttore dei Lavori, occorrendo eseguire lavori per i quali non sia indicato il relativo prezzo nell'elenco allegato al contratto, si prenderà come riferimento il Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche Regione Lombardia - edizione anno 2023 con applicazione del ribasso contrattuale.

3. In ulteriore difetto, si determineranno nuovi prezzi ricavandoli da prezzi di mercato a confronto.

4. Tutti i prezzi, sia quelli desunti dai citati listini, sia quelli determinati mediante apposite analisi, saranno soggetti all'applicazione del ribasso contrattuale con le stesse modalità previste per i prezzi contrattuali.

5. In ogni caso i prezzi prelevati dai Bollettini di cui al punto 2) verranno applicati senza tenere conto delle avvertenze generali riportate nei singoli bollettini.

6. Trattandosi di opera a corpo, qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di una partita di lavoro non individuabile nel progetto in maniera esplicita, ma ovviamente essenziale per la prosecuzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto ad eseguirla a propria cura e spese, in quanto da ritenersi assunta nella propria alea di rischio industriale al momento della formulazione dell'offerta.

Art. 20 - Valutazione e contabilizzazione dei lavori

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a corpo sono effettuate secondo le specifiche date dal DM 49/2018.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente

per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

5. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel Capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

6. L'esecuzione dell'opera in questione dovrà comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei

lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

7. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

8. Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

9. Il prezzo previsto per tutte le forniture è comprensivo dell'onere per l'eventuale posa in

periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

10. Nel prezzo dei lavori sono comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, compreso le assistenze murarie quando non espressamente indicate, le imposte e tasse di ogni genere, i passaggi provvisori, le occupazioni per l'impianto del cantiere, le opere provvisorie a tutela della sicurezza ed incolumità dei lavoratori, le spese generali e gli utili dell'impresa e quanto altro possa occorrere per dare le operazioni compiute a regola d'arte.

11. Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia agli artt. 79 e 80 del Capitolato.

Art. 21 - Valutazione dei lavori in economia

La contabilizzazione di eventuali lavori in economia sarà effettuata secondo i prezzi del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche Regione Lombardia - edizione anno 2023, con le modalità previste dalle norme vigenti e in applicazione della scontistica offerta in sede di gara.

Art. 22 - Valutazione e contabilizzazione degli oneri

della sicurezza

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2 del presente contratto, saranno liquidati ad ogni Stato d'Avanzamento dei Lavori (SAL) come stabilito dal Coordinatore della Sicurezza mediante l'emissione di relativi Stati d'Avanzamento dei Lavori (SAL) pari alla loro valutazione in fase di progettazione. Detto importo ai sensi delle normative vigenti non è assoggettato all'applicazione del ribasso contrattuale.

Art. 23 - Subappalto

1. L'Appaltatore conformemente ha dichiarato in sede di offerta (DGUE) che intende affidare in subappalto lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 e alla categoria OG11.

2. La disciplina di dettaglio del subappalto è prevista al Capo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia.

Art. 24 - Ultimazione dei lavori dei lotti di intervento

1. L'intervento verrà realizzato in un unico lotto.

2. L'esecuzione dei lavori avverrà come definito dal cronoprogramma e dagli elaborati di progetto, senza intralcio per le attività attualmente insediate negli ambiti di intervento per tutta la durata dei

lavori.

Art. 25 - Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore il direttore dei lavori redige, il certificato di ultimazione, di cui all'art. 12 del D.M. 49/2018.

2. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo positivo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo articolo.

Art. 26 - Termini per il collaudo

1. Ai sensi Art. 102 D. Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo è emesso entro il termine ordinatorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; il collaudo degli impianti meccanici verrà espletato entro 1 (uno) anno dalla data di ultimazione dei lavori, quando assumerà carattere definitivo il certificato di collaudo provvisorio.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 27 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori o ai sensi dell'art. 230 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella

condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente contratto.

Art. 28 - Accordo per la Regolarità e la sicurezza del Lavoro

L'Appaltatore, come previsto dall'art. 30 del Capitolato, si impegna ad aderire al cantiere di qualità e quindi all'adempimento esatto di quanto previsto concernente:

- l'attivazione di un sistema di monitoraggio degli accessi in cantiere, laddove possibile;
- continua verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale o salute e sicurezza sul lavoro attraverso interventi nel cantiere da parte degli Enti paritetici - C.P.T., Cassa Edile, Esem operanti sul territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, con periodicità bimestrale, in base alla dimensione del cantiere.

Art. 29 - Disciplina economica

Per quanto riguarda la disciplina in materia di anticipazione, pagamenti in acconto e saldo si rinvia a quanto previsto dal Capitolato, art. 31 e seguenti.

Art. 30 - Revisione prezzi ed adeguamento del

corrispettivo

1. In corso di efficacia del contratto d'appalto troverà applicazione la revisione dei prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e alle condizioni e modalità previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, previa richiesta espressa dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante, a seguito di istruttoria e laddove ne sussistano i presupposti, procederà alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore".

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, e alle condizioni e modalità previste dall'art. 29 del D.L. 27.01.2022 n. 4, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo del citato art. 29. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e

comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato art. 29.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 31 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del disposto dell'articolo 106 comma 13, D. Lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 32 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica e le generalità ed il

codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010.

3. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.

4. Ai fini dell'art. 25, co. 2bis, L. 89/2014 si dichiara che il CIG è **A00376140D**.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Art. 33 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore, ha prodotto, a titolo di garanzia definitiva, la polizza fideiussoria n. 2042097 del 20/11/2023 emessa da REVO INSURANCE SPA agenzia di GALGANO SPA MILANO per l'importo di euro 35.702,13 (diconsi euro trentacinquemilasettecentodue/13 cent.).

2. L'Appaltatore si è avvalso delle riduzioni

previste all'art. 93 comma 7 del D. lgs. n. 50/2016 in quanto ha prodotto apposita certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

3. La predetta garanzia ha durata pari ai tempi necessari per l'esecuzione del collaudo.

4. Emesso il certificato di collaudo), la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per

effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia sarà adeguata agli importi variati.

Art. 34 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa n. 2042538 del 20/11/2023 per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione.

2. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

3. Per il pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore è tenuto ad accendere apposita polizza fidejussoria di importo pari all'ultima rata di pagamento in acconto effettuato dalla Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 103 comma 6 D. Lgs. 50/2016.

4. Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia al Capitolato.

Art. 35 - Autonomia dell'Appaltatore

1. Le opere previste dal contratto saranno realizzate dall'Appaltatore con propria organizzazione di mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del

committente.

2. Nella realizzazione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi ai contenuti del cronoprogramma dei lavori. Pertanto l'Appaltatore ha libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi e attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna sulla scorta del Piano operativo di sicurezza presentato alla Stazione Appaltante a patto che tale organizzazione garantisca che le attività edili vengano svolte salvaguardando la sicurezza dei lavoratori e di terzi, e che garantisca la piena accessibilità alla struttura esistente.

3. I limiti del cantiere sono stabiliti inappellabilmente dal Direttore dei Lavori, che potrà ordinarne la modifica per esigenze pubbliche.

4. Particolari esigenze realizzative di opere comprese nell'appalto in oggetto, entro termini prestabiliti verranno preventivamente concordati tra Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza, Appaltatore e Direzione, senza che comunque questo comporti alcuna spesa aggiuntiva all'importo dell'appalto.

Art. 36 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera - Clausola Sociale

1. Ai sensi dell'art.50 del D. Lgs. n. 50/2016, al

fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'Appaltatore dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art.51 del decreto 15 giugno 2015 n°81.

2. L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dell'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti di lavoro al momento dell'appalto, nonché di quelle che saranno emanate nel corso dei lavori e in particolare:

a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) E' responsabile verso la Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) E' obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

3. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati; le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Art. 37 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza durante l'esecuzione del presente contratto delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. A tale scopo la Stazione Appaltante potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, che saranno di volta in volta indicati all'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e

nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi, relativi anche alle eventuali imprese affidatarie del subappalto. L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Ulteriori oneri sono previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia, in particolare artt. 72 e seguenti.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 38 - Obblighi in materia di sicurezza

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. Per la disciplina di dettaglio in materia di sicurezza si rinvia al Capo 8 - Disposizioni in materia di sicurezza - del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 39 - Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni minime di ml. 1,00 di base e ml. 2,00 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

2. Il cartello dovrà essere esposto in prossimità dell'ingresso al cantiere in posizione ben visibile dal passaggio pubblico.

3. Il cartello deve contenere la seguente dicitura:
"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2.".

Art. 40 - Adempimenti di fine lavori

1. Entro 30 giorni dalla fine dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei lavori la seguente documentazione:

- Certificazioni e dichiarazioni di conformità riguardanti le caratteristiche dei manufatti posati;
- Referenze riguardanti le case produttrici dei materiali posati ed ogni altra utile indicazione per il reperimento a distanza di tempo dei pezzi di ricambio;

- Ogni altra documentazione necessaria ad integrare il fascicolo informativo allegato al piano di sicurezza.

Art. 41 - Obblighi specifici PNRR

1. Ai sensi del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, è fatto d'obbligo, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare una quota pari al 30% delle predette assunzioni all'occupazione giovanile (under 36) e assicurare una quota pari al 10% occupazione femminile calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con DPCM - Dipartimento delle pari opportunità del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC) - Relativamente all'occupazione femminile si è derogato parzialmente all'art. 47, c. 4 ai sensi del comma 7 art. 47 a causa della scarsa occupazione femminile nel settore.

2. Le parti danno atto che non trova applicazione l'art. 47, commi 2 e 3, del D.L. n. 77/2021

convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021.
L'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di avere meno di quindi (15) dipendenti.

Art. 42 - Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Stazione Appaltante di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di

riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 43 - Trattamento dati personali

1. Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

3. La Stazione Appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per

l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.comune.rho.mi.it.

Art. 44 - Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto è risolto nei casi previsti all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La Stazione Appaltante si riserva altresì di risolvere unilateralmente il presente contratto in base all'art. 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere all'aggiudicataria entro 15 giorni, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

a) l'Appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penali;

b) si verificano inadempienze che comportano l'applicazione di penali superiori al 20% dell'importo netto contrattuale;

c) si verifichi la fattispecie di cui all'art. 30 D. Lgs. n. 50/2016 (DURC negativo per due volte consecutive);

d) mancato rispetto del patto anticorruzione.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

a) mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti;

b) inadempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e in tema di sicurezza nei confronti del personale dipendente.

In tali casi la Stazione Appaltante dovrà comunicare, mediante PEC, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi del citato art. 1456 del Codice Civile. Nelle predette circostanze la Stazione Appaltante sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

4. In caso di risoluzione del contratto per una delle cause sopra indicate, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, salvo risarcimento del maggior

danno, nessuno escluso compresi maggiori costi per l'affidamento a terzi dei lavori. Nessun indennizzo è dovuto all'affidatario inadempiente.

Art. 45 - Recesso

1. Ai sensi dell'art. 109 del D. lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratti nei seguenti casi:

a) verificarsi delle circostanze previste dall'art. 92 comma 4 e art. 94 comma 2 D. Lgs. 159/2011 (informazioni prefettizie antimafia per cause di decadenza ex artt. 67, 84 co.4 e 91 co.6 D. Lgs. 159/2011);

b) per mutamenti organizzativi rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato;

c) per cause attinenti all'interesse pubblico, debitamente motivate;

d) nel caso di cui all'art. 48 co.17 D. Lgs. 50/2016 (cessazione del mandatario);

e) facoltà di esercizio di recesso ad insindacabile giudizio dell'Ente ai sensi dell'art. 1671 c.c.

2. Il recesso verrà esercitato con un preavviso di almeno 20 giorni, per iscritto con comunicazione motivata, a mezzo PEC.

3. Il recesso comporta, ai sensi dell'art 109 del D. Lgs. n. 50/2016, a favore dell'Appaltatore il diritto

al pagamento delle prestazioni già rese nonché del valore di materiali utili esistenti in magazzini, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Nessun altro indennizzo è dovuto.

Art. 46 - Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 47 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 48 - Controversie

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle

disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 205 del D. Lgs. 50/2016.

3. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione.

4. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo codice unico degli appalti, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente documento come ad esempio le modalità di apposizione delle riserve, il pagamento dei SAL in caso di sospensione dei lavori, danni causati da forza maggiore, ed in generale tutto quanto all'interno del DM 49/2018 fa riferimento a specifiche previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto, si fa espresso riferimento alle modalità operative previste dal DPR 207/2010 ancorché abrogato, se non in contrasto con successive

previsioni normative.

Art. 49 - Approvazione specifica clausole

1. L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere espressamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 63 (sessantatre) pagine a video e viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (**artt. 24 e 25**) codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Per il Comune di Rho

Annapaola MENOTTI, firmato digitalmente.

Per ZAIMIMPRESA SRL

Arben ZAIMI, firmato digitalmente.

Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del D. Lgs. n. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il documento, atto pubblico informatico, viene da me, Segretario, firmato digitalmente con le modalità di cui al D. Lgs. n. 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Dr. Matteo BOTTARI, Segretario generale, firmato digitalmente